·09 Esposito:·09 Esposito 14-10-2010 10:20 Pagina 437

L'ambito d'applicazione del Codice di Diritto canonico latino.

Commento sistematico al can. 1 del *CIC/83*

BRUNO ESPOSITO, O.P.
Pontificia Università san Tommaso d'Aquino, Roma

Introduzione

Il 1° ottobre 2001 è ricorso il X anniversario dell'entrata in vigore del *Codice dei Canoni delle Chiese Orientali*, solennemente celebrato con un Simposio Internazionale tenutosi nella nuova Aula del Sinodo in Vaticano dal 19 al 23 novembre 2002. Il 25 gennaio 2003 è invece ricorso il XX anniversario della promulgazione del Codice latino, del quale è stato fatto un bilancio nella giornata accademica (il giorno 24 gennaio 2003 - Aula del Sinodo), organizzata dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, con il tema: "Vent'anni di esperienza canonica: 1983-2003".

Ambedue le ricorrenze costituiscono la motivazione prossima per affrontare lo studio del can. 1 del *CIC/83* con una metodologia parzialmente nuova rispetto a quella comunemente oggi usata dai diversi commentatori, della quale l'estensione del presente studio ne è un primo, chiaro ed eloquente segno. Infatti, di solito, non è molto lo spazio dedicato dai vari commentari del Codice e dai manuali di Diritto canonico a questo canone, come del resto ai primi sei canoni preliminari del *CIC*, dando così spesso e volentieri come conosciute dai più nozioni e dati che nella realtà non lo sono.

Scopo principale del presente studio, che ne costituisce la motivazione remota, è soprattutto quello di proporre, in genere, un metodo più esauriente di presentare il contenuto dei canoni, non limitato all'analisi esegetica del testo, che al massimo si riferisce in modo autoreferenziale allo stesso Codice, ma che in modo sistematico ricorre ai dati forniti dalla storia[1], dai documenti del Magistero e soprattutto dalla tradizione giuridica della Chiesa[2]. Allo stesso tempo vuole essere per gli studenti, soprattutto per quelli che frequentano le Facoltà di Diritto canonico, ma anche per quelli del ciclo istituzionale di Teologia, una concreta proposta di metodo scientifico di studio del testo codiciale. Leggere

---

[1] Cf M. METZGER, *L'importance de l'histoire pour le canoniste*, in *Revue de Droit Canonique* 47 (1997) 21-39.

[2] Cf C. REDAELLI, *Il metodo esegetico applicato al Codice di Diritto canonico del 1917 e a quello del 1983*, in *Periodica* 86 (1997) 57-100, in modo particolare le pp. 90-100.

·09 Esposito:·09 Esposito 14-10-2010 10:20 Pagina 438

e rileggere il testo originale latino, capire il significato tecnico proprio dei termini usati attraverso una sorta di *explicatio terminorum*[3], contestualizzarli nel Codice[4], nell'ordinamento giuridico della Chiesa universale e nella cultura giuridica della quale è parte, partendo sempre dalle fonti[5], porterà non solo a comprendere intellettualmente il testo, ma a coglierne le motivazioni, il fine, la *ratio legis*, per meglio vivere e farne vivere lo "spirito" (momento applicativo). Tutto questo con il fine di formare una mentalità nella quale la norma positiva è vista sempre come strumentale, e mai come fine a se stessa, realizzazione del giusto nei rapporti tra i membri del Popolo di Dio.

Concretamente cercheremo di realizzare il nostro intento applicando il seguente schema:

1) Proposizione delle questioni ed individuazione della materia disciplinata dal canone.
2) Annotazione previe di carattere esplicativo dei termini usati.
3) Illustrazione degli aspetti fondamentali contenuti nel canone.
4) Risposta alle questioni proposte e chiarimenti di alcune problematiche.

Quindi, l'articolo vuole essere un contributo scientifico non tanto per il contenuto, che non vede significative novità, ma per il modo di presentare lo studio di un testo normativo della Chiesa in vista della sua comprensione ed interpretazione, applicando così in concreto la lettera e lo spirito delle indicazioni dello stesso Legislatore riportate nel can. 17.

È nostro intendimento pubblicare, nei prossimi numeri di questa rivista, i commenti ai restanti cinque canoni preliminari del Codice latino, seguendo lo stesso schema espositivo, in modo da fornire una visione il più completa ed esauriente possibile sul valore e l'ambito d'applicazione dello stesso Codice in rapporto alle diverse normative vigenti alla sua entrata in vigore. Questo nella convinzione che detti canoni, contenendo concetti giuridici e nozioni di base continuamente ricorrenti, debbano essere ben studiati per meglio comprendere ed applicare, senza pericolose confusioni, il generale disposto normativo.

---

[3] Ci teniamo a ribadirlo: riteniamo non solo opportuna, ma necessaria la scelta fatta, quando trattiamo di questi canoni che, in quanto preliminari, contengono molti concetti giuridici che solo in seguito saranno pienamente affrontati dal Legislatore, ma la cui chiara conoscenza s'impone immediatamente.

[4] È questa la motivazione che ci ha spinti ad indicare anche i vari canoni, dello stesso Codice, in qualche modo connessi con il can. 1.

[5] Ecco perché abbiamo riportato in nota l'apparato completo delle fonti, arricchendolo di ulteriori, per noi significativi, riferimenti. Per motivi pratici abbiamo ugualmente ritenuto utile riportare il testo del can. 1 del Codice del 1917.

·09 Esposito:·09 Esposito 14-10-2010 10:20 Pagina 439

Can. 1[6]

Canoni huius Codicis unam Ecclesiam latinam respiciunt.

I canoni di questo Codice riguardano la sola Chiesa latina[7].

CIC/17

Licet in Codice iuris canonici Ecclesiae quoque Orientalis disciplina saepe referatur, ipse tamen unam respicit Latinam Ecclesiam, neque Orientalem obligat, nisi de iis agatur, quae ex ipsa rei natura etiam Orientalem afficiunt[8].

I. Proposizione delle questioni - oggetto del canone

Quale Chiesa è da considerarsi direttamente soggetto passivo del Codice latino?; i suoi canoni interessano solo ed esclusivamente i fedeli latini o in qualche modo toccano anche i fedeli orientali?; quali sono i criteri che reggono le

---

[6] L'apparato delle fonti al *CIC/83* riporta in nota al can. 1 solo il can. 1 del *CIC/17* (cf PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDO, *Codex Iuris Canonici* auctoritate IOANNIS PAULI PP. II promulgatus, Fontium annotatione et indice analytico-alphabetico auctus, Città del Vaticano 1989, p. 5).
Fonti: al can. 1 del *CIC/17*: BENEDICTUS XIV, const. *«Etsi pastoralis»*, 26 Maii 1742, § IX, n. V; ep. encycl. *«Allatae sunt»*, 26 Iul. 1755, § 44; S. C. S. OFF., 13 Iun. 1710; S. C. DE PROP. FIDE, 4 Iun. 1631; litt. encycl. (ad Deleg. Ap. pro Oriente), 8 Nov. 1882; litt. encycl. 6 Aug. 1885; dec. 18 Aug. 1893 (*Codex Iuris Canonici*, PII X Pontificis Maximi iussu digestus, BENEDICTI PAPAE XV auctoritate promulgatus, praefatione fontium annotatione et indice analytico-alphabetico ab E.mo PETRO GASPARRI auctus, Romae 1919, p. 1).
Canoni del *CIC/83* connessi: 11; 111-112; 214; 350, § 3; 383, § 2; 438; 450, § 1; 476; 479, § 2; 518; 846, § 2; 923; 991; 1015, § 2; 1021.

[7] La traduzione dal testo originale latino è presa da: *Codice di Diritto Canonico*, testo ufficiale e versione italiana, sotto il patrocinio della Pontificia Università Lateranense e della Pontificia Università Salesiana, Roma 1997.

[8] Per l'*iter* redazionale dell'attuale canone cf: PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Coetus Studii "De normis generalibus deque personis physicis et iuridicis"*, Sessio XIV (12/16-I-1976), in *Comm.* 23 (1991) 109; PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Schemata canonum novi Codicis Iuris Canonici: de normis generalibus, Liber I* (Reservatum), Città del Vaticano 1977, p. 11; *Coetus Studiorum "De normis generalibus*, Series altera-Sessio I (7/11-V-1979), in *Comm.* 23 (1991) 142-143; PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Shema Codicis Iuris Canonici* iuxta animadversiones S.R.E. Cardinalium, Episcoporum Conferentiarum, Dicasteriorum Curiae Romanae, Universitatum Facultatumque ecclesiasticarum necnon Superiorum Institutorum vitae consecratae recognitum (Patribus Commissionis reservatum), Città del Vaticano 1980, p. 3; PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Relatio complectens synthesim animadversionum ab Em.mis atque Ex.mis Patribus Commissionis ad novissimum schema Codicis Iuris Canonici exhibitarum, cum responsionibus a secretaria et consultoribus datis*, in *Comm.* 14 (1982) 129; PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Codex Iuris Canonici: Schema novissimum* post consultationem S.R.E. Cardinalium, Episcoporum Conferentiarum, Dicasteriorum Curiae Romanae, Universitatum Facultatumque ecclesiasticarum necnon Superiorum Institutorum vitae consecratae recognitum, iuxta placita Patrum Commissionis deinde emendatum atque Summo Pontifici presentatum, Città del Vaticano 1982, p. 1.

·09 Esposito:·09 Esposito 14-10-2010 10:20 Pagina 440

relazioni tra i due Codici vigenti nella Chiesa cattolica?; qual è oggi la corretta terminologia da usare per indicare i vari tipi di diritto e di leggi dell'ordinamento canonico della Chiesa universale?

Inequivocabilmente, ed usando una formulazione in positivo, il presente canone stabilisce che destinatari diretti dell'attuale Codice, entrato in vigore il 27 novembre 1983, sono esclusivamente i membri della Chiesa latina, o, in altri termini, che l'ambito di applicazione del testo legislativo è la sola Chiesa latina. La determinazione è postulata dall'applicazione di uno dei principi fondamentali di logica giuridica in base al quale ogni Codice, come anche ogni singola legge o norma giuridica, deve avere dei propri e determinati destinatari, chiaramente individuabili[9].

Da quanto stabilito si può anche indirettamente concludere una sorta di dichiarazione d'incompetenza, in linea generale, del Codice latino sull'ordinamento giuridico delle Chiese cattoliche orientali, ma anche, in senso lato, sulle "Confessioni cristiane latine non cattoliche". Quindi, in linea di principio, tutte le Chiese cristiane, esclusa la Chiesa cattolica latina, non sono soggetti passivi del Codice latino. Possono esserlo solo *per accidens*, quando cioè in materie che non siano di Diritto divino, la legge lo dica espressamente, come illustreremo più diffusamente di seguito. La presunzione, se non viene detto niente in contrario, sarà sempre in favore della non dipendenza di quelle Chiese dal Codice latino[10].

II. Annotazioni previe

Al fine di comprendere correttamente il presente disposto legislativo, è necessario chiarire previamente il significato dei termini usati, come *canoni* e *Codice,* e quindi determinare che cosa si debba intendere precisamente per *Chiesa latina*, cosa che crediamo risulterà senz'altro più chiara dalla presentazione, prima di tutto, delle cause che hanno portato lungo il corso dei secoli, alla costituzione di due distinte componenti nella medesima Chiesa cattolica.

II.1. Il termine "canoni"

Storicamente la tipicità del diritto applicato nella Chiesa è evidenziato dal termine *canonico*, da *canone*, che deriva dal greco *Kanon*, che etimologicamente indica un bastone diritto e lungo, utile quindi a tracciare una linea diritta e, in senso traslato, *regola*, *principio*, *misura*[11]. Già dal IV sec., e precisamente

---

[9] Cf B. GANGOITI, *Libro I: de las normas generales, cc. 1-95*, in A. BENLLOCH POVEDA (dir.), *Código de Derecho Canónico*, Edición bilingüe, fuentes y comentarios de todos los cánones, Valencia 1993, p. 11.

[10] Cf *l. cit.*

[11] Il termine ha una pluralità di significati ed è usato in diversi contesti che è bene sapere per evitare di confondersi: 1) l'insieme dei libri ispirati che compongono la Bibbia; 2) le pre-

·09 Esposito:·09 Esposito 14-10-2010 10:20 Pagina 441

nel Concilio di Nicea del 325, con esso si indicano le leggi ecclesiastiche emanate dai Concili[12], destinate a disciplinare la vita del popolo di Dio, distinguendole così dalle leggi civili, indicate con *leges,* in latino, e *nomoi,* in greco[13]; dal sec. VIII "canonico" è comunemente usato per indicare il Diritto della Chiesa. Nella storia esso è stato denominato anche: *Ius sacrum, Ius decretalium, Ius pontificium, Ius ecclesiasticum*. Dopo il Vaticano II si usa sempre di più l'espressione: *Diritto ecclesiale*[14].

II.2. Cosa s'intende per "Codice"

Invece, per *Codice* si designa, in genere, una raccolta, un "corpo" di leggi autentico con valore esclusivo (assoluto o relativo) ed organizzato con metodo sistematico. Codice, dal latino *Codex*, indicava anticamente la sottile membrana posta sotto la corteccia degli alberi che, disseccata, serviva per confezionare le tavolette incerate per la scrittura. Presso i Romani queste tavolette erano usate per scrivere i documenti pubblici. La raccolta di queste Costituzioni furono chiamate appunto *Codices*[15].

Fin dai primi tempi della Chiesa ci si preoccupò di raccogliere i *sacri canoni* con l'intento, come fu al tempo dei Romani, di permetterne la conoscenza e l'osservanza, ma sempre con l'idea di operare una semplice *raccolta* di leggi a fine divulgativo. Si moltiplicarono così le collezioni di canoni fino ad arrivare al XVI sec. quando ad opera del giurista Giovanni Chappuis abbiamo la redazione del *Corpus Iuris Canonici*[16], raccolta di varie collezioni di testi nor-

---

ghiere eucaristiche; 3) in diritto civile la prestazione periodica in denaro o in beni fungibili dovuta quale corrispettivo dell'utilizzazione di un bene, ecc.

12 Ordinariamente, se la fonte delle norme erano le assemblee conciliari si parlava di *canones*; mentre gli atti normativi emanati dal Romano Pontefice assunsero prevalentemente la denominazione di *Decretales*.

13 I Concili dei primi secoli usualmente distinguevano: *canones fidei*, *conones morum* e *canones disciplinares*, questi ultimi erano quelle norme stabilite dall'autorità ecclesiastica per regolare la vita della comunità e dei singoli.

14 Cf G. DALLA TORRE, *Gli studi giuridici*, in G. LORIZIO - N. GALANTINO (a cura), *Metodologia Teologica. Avviamento allo studio e alla ricerca pluridisciplinari*, Cinisello Balsamo 1994, p. 266. A questo proposito conviene notare, per evitare equivoci, che nel linguaggio in uso nel Diritto civile, per *Diritto ecclesiastico* si intendono le norme poste dal legislatore statale a disciplina del fenomeno religioso e, specialmente, delle confessioni religiose. Quindi in questa accezione esso è parte del Diritto statale, specificamente del Diritto pubblico.

15 Cf A. VAN HOVE, *Prolegomena*, in *Commentarium Lovaniense in Codicem Iuris Canonici*, vol. I, tom. I, Mechliniae-Romae 1928, pp. 340-341; A.M. STICKLER, *Historia Juris Canonici Latini. Institutione Academicae*, vol. I: *Historia fontium*, Roma 1985, p. 384 (è la semplice ristampa della prima edizione uscita nel 1950).

16 Collezione così denominata per sottolineare l'idea di un *corpus* canonico simile, ma allo stesso tempo ben distinto ed autonomo, a quello della compilazione giustinianea comunemente indicato con *Corpus Iuris Civilis* (esso iniziò nel 529 e si concluse nel 556 ed è com-

·09 Esposito:·09 Esposito 14-10-2010 10:20 Pagina 442

mativi, che a loro volta erano state redatte raccogliendo soprattutto le decisioni di Concili, Pontefici e Vescovi riguardo casi ben concreti, per un totale di sei collezioni, delle quali tre ufficiali e tre private, approvata dal papa Gregorio XIII con la Cost. *Cum pro munere*, del 1° luglio 1580 (la cosiddetta "edizione romana"). Esso costituì la fonte di studio e lo strumento per applicare il Diritto nella Chiesa fino all'entrata in vigore del *CIC/17*.

Anche se i più sono portati a pensare che da sempre nella Chiesa la giustizia sia stata amministrata attraverso lo strumento codiciale, così come noi oggi l'intendiamo, ma che nella realtà ha origini solo nell'epoca moderna, così non è stato, come è evidente da quanto appena detto. Questo, d'altronde, è riscontrabile anche per l'ambito giuridico civilista. Infatti, il primo Codice, modernamente inteso, appare in Prussia nel 1794, e solo successivamente in Francia avremo il *Codice civile*, voluto da Napoleone, il 21 marzo 1804, e qualche anno dopo, il 1° gennaio 1811, il *Codice penale*, mentre nel frattempo vedevano la luce il Codice di commercio ed i due Codici di procedura civile e penale[17]. Però, propriamente parlando, è solo con il Codice civile di Napoleone che abbiamo la realizzazione piena dell'idea di Codice così come fu poi successivamente accolta dalla cultura giuridica, almeno di *civil law*, cioè come "legge delle leggi", con la caratteristica di avere il primo posto nella gerarchia delle norme, o comunque immediatamente dopo quelle di rango costituzionale.

In ogni modo, i Padri del Concilio Vaticano I (aa. 1869-1870), presero successivamente atto della difficoltà, fino ad arrivare all'impossibilità, di applicare il Diritto nella Chiesa attraverso il *Corpus*, e quindi adottarono la decisione di provvedere quanto prima ad una *reformatio iuris* che portasse ad una *certitudo iuris*. Questo fu l'inizio di quel movimento che portò al primo Codice nella Chiesa. In realtà, la finalità di unificazione della normativa ecclesiastica e di razionalizzazione legislativa si sarebbe potuta realizzare anche in altri modi[18], ma l'influenza di quanto avveniva negli ordinamenti giuridici civili fu troppo forte. Alla codificazione pio-benedettina non mancò, però, un ben determinato aspetto innovativo: anche se non sempre nel contenuto delle disposizioni, come è ben comprensibile a ragione delle peculiarità di contenuto

posto: **a. *Codex*** [raccolta di leggi precedenti]; **b. *Digesta***, l'equivalente in greco è *Pandette*, che significa "raccogliere" [raccolta dei iura/detti dei giureconsulti]; **c. *Institutiones*** [trattato di diritto ad uso scolastico]; **d. *Novus Codex*** [ultime leggi pubblicate]; **e. *Novelle*** [nuove Costituzioni]).

[17] Sul movimento di codificazione iniziato con la *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino*, del 26 agosto 1789, e promosso da Napoleone, si possono leggere delle interessanti considerazioni nello studio di E. GARCÍA DE ENTERRÍA, *La democrazia e la posizione della legge*, in E. GARCÍA DE ENTERRÍA - A. MENÉNDEZ MENÉNDEZ, *Il Diritto, la legge e il giudice: due studi*, Milano 2001, pp. 19-29.

[18] Come del resto era avvenuto nel passato con la compilazione delle diverse Collezioni.

·09 Esposito:·09 Esposito 14-10-2010 10:20 Pagina 443

del Diritto canonico, almeno nel significato che queste assumevano nell'essere interpretate alla luce della tradizione canonica e nel contesto costituzionale della Chiesa.

Il valore giuridico del Codice fu, ed è anche oggi, quello proprio di una collezione *autentica*, approvata e promulgata dal pontefice come Supremo legislatore, ed *unica*, nel senso che tutte le disposizioni in esso contenute hanno la stessa fonte di obbligatorietà, anche se non lo stesso ed identico valore e, di conseguenza, vanno considerate come emanate allo stesso momento. Riguardo al contenuto del primo Codice, ma applicabili anche all'attuale, vanno fatti i seguenti rilievi, importanti al fine di cogliere il suo valore intrinseco ed il suo significato per il futuro studio ed insegnamento dello stesso Diritto canonico:

1) *la non assoluta sua universalità*: infatti, come vedremo più diffusamente in seguito, esso disciplina direttamente la sola Chiesa latina.
2) *la non assoluta sua esclusività*: il Codice non raccoglie l'*universum ius*, diversamente da quanto propugnava l'*Arduum sane munus*[19], non comprende infatti le leggi liturgiche e non abroga gli Accordi della Santa Sede con le varie nazioni, inoltre non tocca i diritti acquisiti ed i privilegi concessi dalla Santa Sede e ancora in uso, purché non espressamente revocati. Sono anche tollerate le consuetudini contrarie, centenarie o immemorabili, che non siano espressamente riprovate e non possano essere prudentemente abolite.
3) *la sua assoluta novità nella storia della Chiesa*: mai si era conosciuta, come è stato già sottolineato, una legislazione che assorbisse in modo quasi totale la disciplina precedente abolendo formalmente le collezioni anteriori[20], *passando così da un sistema di raccolta pratico delle varie norme, ad uno che privilegia i concetti giuridici e le formule astratte sulla concretezza della vita sociale e delle vicende storiche*.

In conclusione, dobbiamo quindi intendere per Codice l'insieme di leggi, promulgate dal Romano Pontefice, disposto secondo un piano metodico e sistematico con forza giuridica generale, perciò: "Il Codice, dal momento che

---

[19] Detto *Motu Proprio* di san Pio X, indicava e stabiliva:
- l'importanza del Diritto nella Chiesa;
- la difficoltà di applicarlo;
- l'istituzione di una Commissione cardinalizia, di un collegio di consultori, che si avvarranno della collaborazione di tutto l'episcopato, per avviare l'opera di codificazione;
- il compito: raccogliere in unità e secondo un ordine chiaro le varie leggi della Chiesa, espugnando quelle abrogate e superate e adattando le altre alle nuove condizioni dei tempi (cf *ASS* 36 [1903-1904] 549-551).

[20] Anche se non bisogna dimenticare che: "Codex vigentem huc usque disciplinam plerumque retinet, licet opportunas immutatione afferat. Itaque: ..." (*CIC/17*, can. 6).

·09 Esposito:·09 Esposito 14-10-2010 10:20 Pagina 444

è il principale documento legislativo della Chiesa, fondato nell'eredità giuridico-legislativa della rivelazione e della tradizione, va riguardato come lo strumento indispensabile per assicurare il debito ordine sia nella vita individuale e sociale, sia nell'attività stessa della Chiesa. [...] Corpo principale di leggi ecclesiastiche per la Chiesa latina"[21].

II.3. Significato di "Chiesa latina"

Vediamo ora di chiarire cosa bisogna intendere oggi per Chiesa latina. Storicamente è possibile trovare la spiegazione delle denominazioni "Chiesa latina" e "Chiesa orientale" solo ripercorrendo i primi passi della Chiesa primitiva, che si svolsero sul terreno che apparteneva all'unica potenza militare, politica ed economica del tempo, cioè Roma. In concreto, la Chiesa orientale fu così denominata dal fatto che essa era inclusa nella parte orientale dell'Impero Romano quando questo fu diviso in quattro prefetture o tetrarchie. La prima divisione fu ad opera di Diocleziano (a. 293), successivamente i figli di Teodosio I stabilizzarono la divisione, attribuendosi Arcadio il governo della parte orientale (aa. 395-408), ed Onorio della parte occidentale (aa. 395-423). Carlo Magno rese definitiva detta divisione nell'anno 800. Praticamente la parte occidentale ed orientale dell'Impero, composte rispettivamente da due Provincie, erano divise da un linea immaginaria che andava dai confini di Sirmium, in Pannonia, fino al Golfo di Sidro Maggiore, tra Tripoli e la Cirenaica. Agli inizi del cristianesimo incontestabile fu l'autorità di Roma e solo in un secondo tempo abbiamo l'organizzazione di alcuni Patriarcati. Il Concilio di Nicea (a. 325), per la prima volta, al canone 6, fa menzione di quelli di Roma, Alessandria ed Antiochia. Successivamente, dallo smembramento del Patriarcato di Antiochia vennero eretti i Patriarcati di Costantinopoli e di Gerusalemme (il primo nell'anno 381 ed il secondo nell'anno 451)[22]. È quindi con il Concilio di Calcedonia del 451 che vengono fissati in modo preciso i cinque patriarcati: Roma

---

[21] IOANNES PAULUS PP. II, Const. Ap. *Sacrae disciplinae leges* qua Codex Iuris Canonici recognitus promulgatur, 25-I-1983, in *Enchiridion Vaticanum* 8/627; 638.

[22] Cf K.BAUS, *La struttura organizzativa della Chiesa imperiale*, in H. JEDIN (diretta), *Storia della Chiesa*, vol. II, Milano 1980, pp. 253-258.
"I due gruppi di Chiese conobbero in seguito vicende diverse. Le Chiese orientali, caratterizzate da una molteplicità di centri che rivendicavano uguale dignità e distribuite in un Impero, quello d'Oriente, non certo unitario come l'Impero d'Occidente, mantennero sempre una accentuata autonomia nei campi liturgico, disciplinare e spirituale. Quelle occidentali invece, che facevano capo a Roma uniformarono progressivamente la loro liturgia [...] e la propria disciplina alla Chiesa di Roma, determinando così il costituirsi di quella parte, preponderante della Chiesa cattolica che è la Chiesa latina, sottoposta alla stessa disciplina e alle stesse leggi" (V. DE PAOLIS - A. MONTAN, *Il Libro primo del Codice: norme generali [cann. 1-203]*, in *Il Diritto nel mistero della Chiesa*, vol. I, Roma 1986, p. 226).

·09 Esposito:·09 Esposito 14-10-2010 10:20 Pagina 445

per l'Occidente; Costantinopoli, Antiochia, Alessandria e Gerusalemme per l'Oriente. Notiamo, però, che il termine "Patriarca" sarà usato per la prima volta per Roma da san Leone Magno (papa dal 440 al 461); mentre il vescovo Acace fu il primo a portarlo per Costantinopoli ed i vescovi di Antiochia e Gerusalemme se ne fregiarono solo verso il 530[23]. Dalla lettura del famoso can. 28 di detto Concilio emergono interessanti dati che ci sembra opportuno segnalare. Prima di tutto la denominazione "nuova Roma" della sede di Costantinopoli, che provocò le proteste dei legati pontifici in quanto poteva mettere in discussione il primato della sede romana[24], ma ancora di più le motivazioni addotte per giustificarla. Eccole: "Seguendo in tutto i decreti dei santi padri, preso atto del canone ora letto dei 150 reverendissimi vescovi, che sotto l'imperatore Teodosio il Grande, di pia memoria, si riunirono nella città imperiale di Costantinopoli, nuova Roma, anche noi approviamo e prendiamo la stessa decisione riguardo ai privilegi della santissima Chiesa di Costantinopoli, nuova Roma. Giustamente i padri concessero privilegi alla sede dell'antica Roma, peché questa città era imperiale. Per lo stesso motivo i 150 venerabili vescovi hanno accordato uguali privilegi alla santissima sede della nuova Roma, giudicando, a ragione, che la città onorata dalla presenza dell'imperatore e del senato e godendo di privilegi civili uguali a quelli dell'antica città imperiale di Roma, dovesse apparire altrettanto grande anche nel campo ecclesiastico essendo la seconda dopo Roma"[25].

Quindi, l'accento veniva posto sul ruolo civile delle due città più che sull'importanza religiosa derivata dalle loro origini apostoliche. Origine apostolica che venne, invece, fortemente ricordata in occidente per la sede di Roma, tanto che con il tempo entrò nell'uso comune appellarla "la Sede Apostolica".

Lungo il corso dei secoli la Chiesa fondata da Cristo soffrì numerosi divisioni e scismi, fino ad arrivare al Grande Scisma d'Oriente del 1054 che sancì la divisione da Roma della "Chiesa d'Oriente". Però, già dal XVI-XVII sec., alcune di queste Chiese orientali ristabilirono la comunione con la Chiesa di Roma riconoscendo il primato del Romano Pontefice, successore dell'apostolo Pietro e Vicario di Cristo sulla Chiesa universale, anche se non come il proprio Patriarca, e pur mantenendo ciascuna il proprio Rito[26]. Il loro insieme costituisce le

---

[23] Cf J. GAUDEMET, *L'Église dans l'Empire Romain (IV-V siècles)*, in *Histoire du Droit et des Institutions de l'Église en Occident* a cura di G. LE BRAS, t. III, Paris 1958, p. 394.

[24] Cf *ivi*, p. 395.

[25] Testo italiano in: G. ALBERIGO... [ET AL.] (a cura), *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, ed. bilingue, Bologna 1991, pp. 99-100.

[26] Cf CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, Dec. *Orientalium Ecclesiarum* de Ecclesiis Orientalibus Catholicis, 21-XI-1964, n. 13b, in *Enchiridion Vaticanum* 1/474. Da ora in poi citato *OE*.

·09 Esposito:·09 Esposito 14-10-2010 10:20 Pagina 446

"tradizionali" *ventuno Chiese Cattoliche di Rito Orientale*, che sono in piena unità di fede e di comunione gerarchica con la Sede di Pietro, formando così il corpo della Chiesa una e santa[27], *da non confondersi perciò con le varie Chiese Orientali Ortodosse*[28], e fanno riferimento alle seguenti cinque Chiese Madri o Riti:

1) **Rito Alessandrino**, che comprende le Chiesa Copta (Patriarcato) e la Chiesa Etiopica;
2) **Rito Antiocheno**, che comprende la Chiesa Malankarese, la Chiesa Maronita (Patriarcato), la Chiesa Siriaca (Patriarcato);
3) **Rito Armeno**, la Chiesa Armena (Patriarcato);
4) **Rito Caldeo**, la Chiesa Caldea (Patriarcato) e la Chiesa Malabarica;
5) **Rito Bizantino (Costantinopolitano)**, che comprende le Chiese Albanese, Bielorussa, Bulgara, Greca, Ungarica, Italo-Albanese, Melkita (Patriarcato), Rumena, Russa, Rutena, Slovacca, Ucraina ed Iugoslava[29].

Queste ventuno Chiese, che comprendono al loro interno comunità gerarchicamente organizzate, che fanno capo ad un Patriarca, ad un Arcivescovo o ad un Metropolita in comunione con la sede di Roma, hanno oggi un loro proprio diritto, rispondente alle loro tradizioni, il *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, promulgato dal Santo Padre Giovanni Paolo II il 18 ottobre 1990, ed entrato in vigore il 1° ottobre 1991[30].

Invece, con l'espressione Chiesa cattolica latina si indica quella parte della Chiesa universale che ha il Romano Pontefice quale Patriarca d'Occidente, e nella quale si usa la liturgia latina[31]. Questa comprende oltre il Rito romano, anche il Rito ambrosiano (Italia), il Rito Gallicano (Francia), il Rito mozarabico (Spagna) ed i riti di alcuni Ordini religiosi (Domenicani, Certosini, ecc.)[32].

---

[27] Cf *OE*, n. 2, in *Enchiridion Vaticanum* 1/458.

[28] Per avere una visione d'insieme, dal punto di vista storico, sulla nascita e l'evoluzione delle Chiese ortodosse si veda il recente studio di J. BINNS, *An Introduction to the Christian Orthodox Churches*, Cambridge 2002.

[29] Cf *Annuario Pontificio per l'anno 2002*, Città del Vaticano 2002, pp. 1586-1588. Per una breve presentazione di ciascun rito cf A. G. MARTIMORT. *La Chiesa in preghiera. Introduzione alla Liturgia*, Roma-Parigi-Tournai-New York 1966, pp. 16-28; ed anche R.G. ROBERSON, *The Eastern Christian Churches. A Brief Survey*, Roma 1988.

[30] Cf *Enchiridion Vaticanum* 12/pp. 68-887. Da ora in poi citato *CCEO*.

[31] Cf Y. CONGAR, *Le Pape comme Patriarche d'Occident: approche d'une réalité trop négligée*, in *Istina* 28 (1983) 373-390; G. GHIRLANDA, *Il Diritto nella Chiesa, mistero di comunione*, Cinisello Balsamo-Roma 1990, p. 611;

[32] Cf A. VAN HOVE, *De legibus Ecclesiasticis*, Roma 1930, p. 3; A. CONTE A CORONATA, *Compendium Iuris Ecclesiastici*, Taurini 1937, p. 119; A. G. CICOGNANI, *Canon Law*, Westminster Maryland 1949, p. 444; C. DE CLERCQ, *Patriarche en Droit oriental*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, t. 6, Paris 1957, col. 1260.
In altre parole si può anche affermare che: "The Roman Catholic Church consist of twenty-

·09 Esposito:·09 Esposito 14-10-2010 10:20 Pagina 447

A questo punto, prima di addentrarci a vedere i punti fondamentali contenuti nel canone, ci sembra opportuno, visto che se ne è accennato, chiarire anche: 1°) il concetto di Rito inteso dal canone; 2°) le relazioni tra Chiesa cattolica latina e le confessioni nate dalla Riforma di Lutero, questo al fine di meglio comprendere concretamente quale Chiesa all'interno della Chiesa latina è concretamente la destinataria del Codice.

II.4. Il concetto di "Rito"

Il termine Rito ha, tra le altre, due specifiche accezioni. Infatti, comunemente per Rito s'intende l'ordinamento della preghiera ufficiale, quindi l'insieme delle norme dell'azione liturgica fissate dall'autorità competente e che ha la sua espressione pubblica proprio nella liturgia[33]. L'altra accezione del termine, che è poi quella utilizzata nel nostro contesto indica, invece, l'insieme del patrimonio liturgico, teologico, spirituale e disciplinare delle varie Chiese, in modo tutto particolare, di quelle orientali[34]. A riguardo il Concilio Vaticano II, in vari documenti, ci ricorda: "La Chiesa santa e cattolica, che è il corpo mistico di Cristo, si compone di fedeli, che sono organicamente uniti nello Spirito Santo da una stessa fede, dagli stessi sacramenti e da uno stesso governo, e che unendosi in vari gruppi stabili, congiunti dalla gerarchia, costituiscono le Chiese particolari o riti"[35]. Ed ancora più chiaramente afferma: "Per divina provvidenza è avvenuto che varie Chiese, in vari luoghi fondate dagli Apostoli e dai loro successori, durante i secoli si sono costituite in vari raggruppamenti, organicamente congiunti, i quali, salva restando l'unità della fede e l'unica divina costituzione della Chiesa universale, godono di una propria disciplina, di un proprio uso liturgico, di un patrimonio teologico e spirituale proprio. Alcune fra esse, soprattutto le antiche Chiese patriarcali, quasi matrici della fede, ne hanno generate altre che sono come loro figlie"[36]. Quindi, la Chiesa cattolica è formata dall'insieme delle varie Chiese particolari o riti, cioè la Chiesa latina e le Chiese orientali, le quali, fatto salvo il loro specifico e complesso patrimonio, sono tutte sotto il governo pastorale del

two autonomous (*sui iuris*) churches, formerly called 'rites', each with its own hierarchy, traditions, and discipline. All of these churches, while remaining juridically distinct, are united under the headship of the bishop of Rome, the pope" (J.M. HUELS, *Commentary to Can. 1*, in J.P. BEAL-J.A. CORIDEN-T.J. GREEN, *New Commentary on the Code of Canon Law*, New York, N.Y/Mahwah, N.J. 2000, p. 49).

[33] Cf *Annuario Pontificio...*, p. 1586.

[34] Cf *CCEO*, can. 28, § 1 ed anche *Nuntia* 28 (1989) 19.

[35] *OE*, n. 2.

[36] CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, Const. dog. *Lumen gentium* de Ecclesia, 21-XI-1964, n. 23d, in *Enchiridion Vaticanum* 1/341.

·09 Esposito:·09 Esposito 14-10-2010 10:20 Pagina 448

Romano Pontefice, successore di Pietro nell'esercizio del Suo primato su tutta la Chiesa[37].

Conseguenza giuridica di questo riconosciuto principio ecclesiologico, è che "... le Chiese d'Oriente come anche le Chiese d'Occidente hanno il diritto ed il dovere di reggersi secondo le proprie discipline particolari, poiché si raccomandano per veneranda antichità, sono più corrispondenti ai contenuti dei loro fedeli e più adatte a provvedere al bene delle loro anime"[38]. La ragione a livello di filosofia e teologia del diritto, come già accennato, è che ci debbono essere normative differenti per disciplinare genti diverse, dovendoci sempre essere un'adeguazione da parte degli ordinamenti giuridici alle diverse culture. Quanto detto è confermato dalla scelta di avere due distinti Codici nell'unica Chiesa Cattolica[39].

II.5. Le relazioni della Chiesa latina con le confessioni nate dalla Riforma di Lutero

Di fatto, l'ascrizione alla Chiesa latina di un fedele si compie con la ricezione del Battesimo secondo i tempi ed i modi stabiliti ai cann. 111 e 112 del *CIC/83*. Infatti, è con il Battesimo che ci si incorpora alla Chiesa di Cristo ed in essa si è costituiti persona, con i relativi doveri e diritti, tenuta presente la loro condizione, in quanto sono nella comunione ecclesiastica e non si frapponga una sanzione legittimamente inflitta[40]. La validità del Battesimo è riconosciuta dal Codice oltre, ovviamente, alla Chiesa latina cattolica, anche ad altre Chiese o comunità che non sono in piena comunione con la Chiesa cattolica (cf. can. 844, § 3). Ma alla luce dell'attuale can. 96 non rientrano nella Chiesa cattolica, contrariamente al Codice precedente, quei cristiani che fanno parte delle Chiese nate dalla Riforma e perciò non in piena comunione[41]. Detta comunione può essere piena o meno. La piena comunione ecclesiastica comprende "... i vincoli di professione di fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico"[42].

---

[37] Cf *OE*, n. 3.

[38] *OE*, n. 5 e cf anche CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, Dec. *Unitatis redintegratio* de oecumenismo, 21-XI-1964, n. 16, in *Enchiridion Vaticanum* 1/552.

[39] Cf D. SALACHAS, *Principi di interpretazione del "Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, in B. ESPOSITO (a cura), *Attuali problemi di interpretazione del Codice di Diritto canonico*, Atti del Simposio Internazionale in occasione del I Centenario della Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università san Tommaso d'Aquino (Roma, 24-26 ottobre 1996), Roma 1997, pp. 249-250.

[40] Cf *CIC/83*, can. 96.

[41] Sugli inizi e l'evoluzione della Riforma protestante si può vedere, tra gli altri, il sintetico studio, corredato da ampia bibliografia, di G. MARTINA, *La Chiesa nell'età dell'assolutismo, del liberalismo, del totalitarismo: la Chiesa nell'età della Riforma*, vol. I, Brescia 1983.

[42] *CIC/83*, can. 205.

·09 Esposito:·09 Esposito 14-10-2010 10:20 Pagina 449

Solo in forza di tale rapporto pieno con il governo della Chiesa cattolica si diventa soggetto passivo delle disposizioni meramente ecclesiastiche del medesimo[43].

III. Aspetti fondamentali del canone

Come già accennato, fine del can. 1 è quello di limitare l'ambito di applicazione del *CIC*, tuttavia rimane meno chiaro del disposto nel canone parallelo del *CCEO* (che specifica: *nisi, relationes cum Ecclesia latina quod attinet*)[44]. Il canone determina che l'ambito d'applicazione immediato delle disposizioni contenute nel Codice è la sola Chiesa cattolica latina, ovvero sono tutti i battezzati nel rito latino nella Chiesa cattolica o in essa accolti[45]. Pertanto, non sono soggetti a tali disposizioni i battezzati ascritti alle Chiese orientali cattoliche, né tanto meno coloro che hanno ricevuto il Battesimo nelle Chiese separatesi dalla Chiesa cattolica in seguito al Grande Scisma d'Oriente o alla Riforma luterana, cioè coloro che non riconoscono né accettano il governo ecclesiastico del successore di Pietro e dei vescovi in comunione con lui, e di conseguenza non sono in stato di piena comunione[46]. Infatti, la non soggezione a queste disposizioni è dimostrata anche dall'avvertenza del Legislatore ai ministri sacri sulla possibilità di amministrare i sacramenti ai membri delle chiese non in piena comunione con la Chiesa cattolica. Stabilendo il canone l'efficacia, l'ambito di applicazione e la forza vincolante del Codice doveva essere quindi conservato e non considerabile superfluo, contrariamente a quanto ritenuto da qualcuno[47]. A nostro avviso, per cogliere però l'esatta portata del canone, come conseguenza di quanto visto, non si può non metterlo in relazione con i cann. 11; 96; 204, § 2 e 205. Solo così si avrà una esaustiva com-

---

43 Cf *CIC/83*, can. 11.

44 Il distinto ambito di vigenza ed applicazione dei rispettivi Codici è chiaramente indicato dal Supremo legislatore nelle rispettive Costituzioni Apostoliche di promulgazione: 1) "... per mezzo di questa costituzione, da valere per sempre in futuro, promulgo il presente codice, così com'è stato ordinato e rivisto. Comando che in avvenire abbia forza di legge per tutta la chiesa latina..." (*Sacre disciplinae leges*, in *Enchiridion Vaticanum* 8/639); 2) "... con questa nostra costituzione, che deve valere nel futuro, promulghiamo il presente codice così raccolto e revisionato, decidiamo ed ordiniamo che d'ora in poi abbia forza di legge per tutte le chiese orientali cattoliche..." (*Sacri canones*, in *Enchiridion Vaticanum* 12/529).

45 "La pertenencia a la Iglesia latina o a cualquiera de los ritos autonomos de la Oriental viene determinada por lo bautismo, según prescribe el canon 111, sin que ello obste a la posibilidad de pasar, después de recebido el bautismo, de la Iglesia latina a otro rito, siempre que se observe lo prescripto en el canon 112" (A. CALVO ESPIGA, *Ambito de aplicación del ordenaimento eclesial*, in *Scriptorium Victoriense* 33 [1986] 332, nota 5).

46 Cf *CIC/83*, cann. 204, § 2; 844, §§ 3-4.

47 Cf *Comm.* 14 (1982) 129; J. GARCIA MARTIN, *Le norme generali del Codex Iuris Canonici*, Roma 1995, pp. 17-18.

·09 Esposito:·09 Esposito 14-10-2010 10:20 Pagina 450

prensione di cosa debba intendersi per Chiesa latina e chi siano concretamente i destinatari del Codice[48].

Nel can. 1 del *CIC/17* veniva esplicitamente detto che esso non obbligava le Chiese orientali, *tranne che si trattasse delle norme concernenti anche queste "ex ipsa natura rei"*[49]. Anche se la precisazione non è più riportata non c'è dubbio che essa conserva efficacia relativamente ai canoni che propongono verità di fede, di carattere dogmatico o che dichiarano il diritto divino, naturale o positivo. Quindi, il contenuto di questi canoni ha valore "ex se", ossia in quanto il contenuto è di Diritto divino, sia naturale che positivo, anche per gli orientali, e non perché è prescritto nei canoni[50]. In ogni caso si faccia attenzione a non valutare questo canone con criteri territoriali. Il Diritto della Chiesa latina, con la sua relazione con il Diritto delle Chiese orientali, tocca ai fedeli per ragioni personali, siano dove siano: *adhaeret ossibus*[51].

Riepilogando possiamo quindi dire che il can.1 afferma due cose:

a) **direttamente**: che il Codice latino riguarda solo la Chiesa cattolica latina, e quindi i canoni come tali non obbligano i cattolici orientali, *eccetto* che venga espressamente detto[52], cosa che avviene in due soli canoni,

---

48 Cf *CIC/83*, can. 17 che specifica che leggi ecclesiastiche sono da comprendersi secondo il significato proprio delle parole (senso tecnico-giuridico) considerato nel testo e nel contesto. Non bisogna mai dimenticare che ogni singolo canone è parte di un tutto che non può e non deve mai essere ignorato.

49 Per le opinioni degli autori sulla questione cf: A. VAN HOVE, *De legibus...*, pp. 3-9; F.J. WERNZ - P. VIDAL, *Ius Canonicum*, t. I, Roma 1938, pp. 110-117;; R. NAZ (a cura), *Traité de Droit Canonique*, t. I, Paris 1946; G. MICHIELS, *Normae generales Iuris Canonici*, vol. I, Paris 1949, 38-56; E. FERNADEZ REGATILLO, *Institutiones Iuris Canonici*, vol. I, Santander 1963, pp. 29-32.

50 Cf *Comm.* 23 (1991) 109.

51 "Rev.mus Secretarius Ad. sequentem proponit textum: 'Leges canonicae quae in hoc Codice continentur unam Ecclesiam latinam obligant'; et quaerit an adiugenda sint verba: 'obligant fideles latini ritus etiam apud Orientales', valorem personalem legis sublineandi causa. Tamen aliis Consultoribus non placent ultima verba, quia ex. gr. fideles latini ritus apud Orientales non tenentur pro diebus festis ad praescripta latina" (*Comm.* 23 [199] 109). Cf anche J. OTADUY, *Cánones preliminares. Comentario c. 1*, in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, vol. I, Pamplona 1996, p. 258.

52 Invece, si riferiscono **implicitamente** ai cattolici orientali i seguenti canoni:
111-112: Battesimo ed ascrizione alla Chiesa;
214: culto a Dio secondo il proprio rito;
372, § 2: possibilità di Chiese particolari a base rituale;
450, § 1: possibilità per gli ordinari di altro rito di essere invitati presso una Conferenza episcopale;
476: possibilità di Vicari episcopali per i diversi riti;
479, § 2: potestà del suddetto Vicario episcopale;
518: parrocchie personali su base rituale;
846, § 2: ministro che è tenuto a celebrare i sacramenti secondo il proprio rito;

·09 Esposito:·09 Esposito 14-10-2010 10:20 Pagina 451

al can. 350, §§ 1 e 3 (i Patriarchi orientali annoverati nel Collegio dei Cardinali); ed al can. 1015, § 2 (illiceità del Vescovo di ordinare un suddito di rito orientale senza indulto apostolico).

b) **indirettamente**: che gli orientali sono tenuti a seguire i canoni del Codice latino quando il loro contenuto li interessa "ex ipsa nautara rei", quindi per quei canoni che:

1) *propongono verità di fede o di carattere dogmatico*:
- cann. 330 e 336 sull'istituzione del Collegio Apostolico ed Episcopale;
- can. 749 sull'infallibilità del Papa e del Collegio Episcopale;
- can. 840 sull'istituzione del sacramenti e loro efficacia santificatrice;
- can. 845 sul carattere sacramentale impresso dal Battesimo, Cresima ed Ordine;
- can. 849 sulla natura, gli effetti e gli elementi essenziali del Battesimo;
- can 897 sulla presenza reale di Cristo nell'Eucarestia, ecc.

2) *che dichiarano o interpretano il diritto divino, naturale o positivo*:
- can 113, § 1 sulla personalità morale della Chiesa cattolica e della Santa Sede;
- cann. 331-333, sull'autorità suprema del Romano Pontefice sulla Chiesa universale e sulle singole Chiese particolari;
- can. 336 sull'autorità del Collegio Episcopale quale soggetto, in unione con il Papa, di suprema e piena potestà su tutta la Chiesa.
- can. 381 sulla potestà propria, ordinaria e immediata dei singoli Vescovi sulle proprie diocesi;
- cann. 333, § 3 e 1732 sulla inappellabilità delle sentenze e decreti, e di ogni atto amministrativo singolare, del Sommo Pontefice o del Concilio Ecumenico;
- can. 898 sul culto dovuto alla SS. Eucarestia;
- can. 1404 sulla non giudicabilità della Sede Apostolica;
- cann. 1084, 1085 e 1091 sul carattere dirimente (persona inabile) del-

923: possibilità per i fedeli di partecipare all'Eucarestia e alla comunione "...in qualunque rito cattolico, fermo restando il disposto del can. 844";
991: possibilità per il fedele cattolico di confessarsi da un sacerdote di altro rito;
1021: necessità dell'indulto apostolico nel caso di invio di lettere dimissorie ad un Vescovo di rito diverso dal rito del promovendo;
1109: l'Ordinario del luogo ed il parroco assistono validamente al matrimonio, entro i confini del proprio territorio, ai matrimoni dove almeno uno dei nubendi sia di rito latino;
1248, § 1: soddisfa al precetto festivo chiunque assista alla S. Messa celebrata nel rito cattolico.

·09 Esposito:·09 Esposito 14-10-2010 10:20 Pagina 452

l'impotenza coeundi, antecedente e perpetua, del vincolo matrimoniale, della consanguineità nella linea retta, ecc.[53]

Specificamente, il Diritto interrituale dell'attuale *CIC* attiene in sostanza a quattro situazioni giuridiche:

a) alla situazione giuridica di base del Diritto interrituale, cioè all'ascrizione alla Chiesa interrituale *sui iuris*, il cui complesso regime disegnano le regole dei cann. 111 e 112; in forza di questa ascrizione, il *CIC* riconosce il diritto di tutti i fedeli a rendere culto a Dio secondo le disposizioni del proprio rito (cf can. 214);
b) all'attenzione pastorale per i fedeli di altra Chiesa rituale da parte delle strutture pastorali della Chiesa latina, attraverso Vicari episcopali, parrocchie personali, o incluso sacerdoti (o parrocchie) di questo rito, secondo quanto stabilito dai cann. 383, § 2; 476; 479; § 2; 518; questo gruppo di canoni costituiranno il presupposto più importante di quello che è stato chiamato "diritto per la mobilità interrituale"[54];
c) alla partecipazione dei fedeli di rito latino ai sacramenti dell'Eucarestia (cf can. 923) e della penitenza (in questo caso si presenta come diritto: cf can. 991), celebrati secondo qualsiasi rito cattolico; senza dubbio, il ministro deve celebrare sempre secondo il suo proprio rito (cf can. 846, § 2); si proibisce espressamente, per la liceità, l'ordinazione sacerdotale da parte di un vescovo latino di un suddito di rito orientale, senza indulto apostolico (cf cann. 1015, § 2 e 1021);
d) ad alcune situazioni derivate dalla relazione tra la gerarchia latina e quella delle Chiese orientali nell'ambio del Collegio cardinalizio (cf can. 350, §§ 1 e 3) e della Conferenza Episcopale, alle quali possono essere invitati gli Ordinari di altro rito con voto consultivo e incluso con voto deliberativo, se lo permettono gli Statuti (cf can. 450, § 1)[55].

In generale, invece, riguardo alle relazioni tra le due differenti normative legali, è interessante ricordare quanto detto nella Cost. Ap. *Sacri canones*: "Il Codice dei canoni delle chiese orientali, che ora viene alla luce, si deve ritenere come un nuovo completamento del magistero proposto dal concilio Vaticano II, mediante il quale si porta a compimento finalmente l'ordinamento cano-

[53] Cf L. CHIAPPETTA, *Il Codice di Diritto canonico*. Commento giuridico-pastorale, vol. I, Roma 1996, pp. 33-34.

[54] Cf CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, Dec. *Christum Dominus* de pastorali episcoporum munere in Ecclesia, 28-X-1965, n. 23, 3), in *Enchiridion Vaticanum* 1/632.

[55] Cf J.OTAUDAY, *Cánones preliminares*..., p. 259.

·09 Esposito:·09 Esposito 14-10-2010 10:20 Pagina 453

nico della chiesa universale, a cominciare con il Codice di diritto canonico della chiesa latina promulgato nel 1983 e inoltre con la 'Costituzione apostolica sulla curia romana' del 1988, che va aggiunta ai due codici, quale 'comunione che in certo senso tiene insieme tutta la Chiesa' (cost. *Pastor bonus*, 2), come principale strumento del romano pontefice"[56]. In questa prospettiva è ora possibile completare quell'immagine del triangolo usata dal Supremo legislatore in sede di presentazione del Codice latino, dove Egli affermò: "Concludendo, vorrei disegnare dinnanzi a voi, a indicazione e ricordo, come un ideale triangolo: in alto, c'è la Sacra Scrittura; da un lato, gli Atti del Vaticano II, e, dall'altro, il nuovo Codice Canonico. E per risalire ordinatamente, coerentemente da questi due Libri, elaborati dalla Chiesa del secolo XX, fino a quel supremo ed indeclinabile vertice, bisognerà passare lungo i lati di un tale triangolo, senza negligenze ed omissioni, rispettando in necessari raccordi: tutto il Magistero - intendo dire - dei precedenti Concili Ecumenici ed anche (omesse, naturalmente, le norme caduche ed abrogate) quel patrimonio di sapienza giuridica, che alla Chiesa appartiene"[57]. Ebbene, dopo la promulgazione del *CCEO*, è necessario sostituire, al secondo angolo dell'immaginario triangolo che parla della dimensione giuridica, la dizione "nuovo Codice Canonico" con quella, ora più rispondente alla realtà, di "ordinamento canonico della chiesa universale". Composto, a sua volta, da due sistemi giuridici, espressioni di due distinte tradizioni, autonomi, ma non indipendenti, con un loro Codice proprio. Al di sopra di detti sistemi giuridici della Chiesa cattolica, latino ed orientale, si pone, per divina istituzione, il primato di giurisdizione del Vescovo di Roma che nella Sua *diaconia* al Popolo di Dio, è aiutato dalla *Curia romana*, quale strumento di comunione, secondo quanto disposto dalla Cost. Ap. *Pastor bonus*[58].

---

[56] In *Enchiridion Vaticanum* 12/520.

[57] IOANNES PAULUS PP. II, *Allocutiones a Summo Pontifice in aula supra porticum Vaticanae Basilicae habita, ad novum Codicem Iuris Canonici, paucis ante diebus promulgatum, publice exhibendum*, 3-II-1983, in *AAS* 75/I (1983) 463.

[58] Sulle caratteristiche delle Costituzioni *Sacrae disciplinae leges* e *Sacri canones*, si noti che: "Letti in parallelo, i due documenti rivelano una significativa diversità di concetti. La prima costituzione insiste soprattutto su due temi: la continuità e la strumentalità del Codice rispetto al Concilio e la giustificazione della sua necessità per la Chiesa. La seconda, invece, sottolinea tre argomenti: la continuità tra il Codice e il patrimonio dei *sacri canones*, tipico delle Chiese orientali, il ruolo è la necessità del diritto particolare, il raccordo con il Codice latino e la costituzione sulla Curia Romana *Pastor bonus*. [...] Nel primo il Papa ha proposto l'immagine del triangolo con al vertice la Sacra Scrittura (centrata sul Vangelo) e al di sotto gli Atti del Concilio Vaticano II e il Codice, collegati però al vertice dai lati rappresentati rispettivamente dal magistero dei concili lungo i secoli e dal patrimonio secolare della sapienza giuridica ecclesiale. Nel secondo, invece, il Sommo Pontefice indica i due Codici e la Costituzione apostolica *Pastor bonus* come costitutivi dell'unico e nuovo *Corpus iuris canonici* (C.R.M. REDAELLI, *L'adozione del principio della codificazione: significato eccle-*

·09 Esposito:·09 Esposito 14-10-2010 10:20 Pagina 454

IV. Questioni

1) Abbiamo detto che i canoni del nuovo Codice valgono solo per la Chiesa cattolica latina, ma cosa dire di quei canoni con contenuto divino, naturale o positivo?

Anche se abbiamo già accennato al problema, non sembra inutile ritornarci in modo più specifico. Detti canoni obbligano tutti i cristiani e tutti gli esseri umani, non per il fatto che si trovano nel Codice, ma perché in quanto patrimonio della natura umana o si ritrovano nella Sacra Scrittura. Quindi, in ogni caso, per il loro contenuto, che ha valore, lo ripetiamo affinché non rimanga dubbio alcuno a riguardo, "ex se"[59]. In questa prospettiva dovranno essere compresi anche i cann. 11 e 96.

2) Il Codice latino può considerarsi "fonte" ai fini interpretativi per quello orientale e viceversa?

Alla luce di quanto fin qui detto, ripreso dal Concilio Vaticano II, dal Magistero Pontificio e dalla scelta di avere due distinti Codici, riguardo il rispetto della dignità delle diverse tradizioni all'interno della Chiesa cattolica, la risposta non può che essere negativa. Anche se il Supremo legislatore è lo stesso questo non vuol dire che Egli abbia sempre applicato gli stessi criteri nella promulgazione, applicazione ed interpretazione dei vari testi legislativi. In questa prospettiva pare porsi l'attuale Presidente del Pontifico Consiglio per i Testi Legislativi che recentemente ha affermato sulla questione: "Ciò non risponderebbe a verità, perché il Legislatore supremo è il primo a voler rispettare l'identità specifica di ciascuna Chiesa sul piano sia liturgico che disciplinare. Bisogna, perciò, evitare nel lavoro scientifico ed anche negli atti amministrativi e giudiziari di governo ogni sorta di eventuale *latinizzazione* nell'interpretare ed applicare le norme orientali ed anche viceversa: evitare di applicare acriticamente canoni orientali alla Chiesa latina per il semplice fatto che il Codice delle Chiese Orientali sia posteriore nel tempo al Codice della Chiesa latina. Infatti, il Legislatore, che ha legiferato per comunità di fedeli appartenenti a tradi-

siologico soprattutto in riferimento alla ricezione, in H. LEGRAND - J. MANZANARES - A. GARCÍA Y GARCÍA [a cura], *La recepcion y la comunion entre las Iglesias*, Atti del Colloquio Internazionale di Salamanca 8-14 aprile 1996, Salamanca 1997, pp. 338-339).

59 "Iuxta principium can. 1 CIC nullus canon CIC invocari potest ad fidelium orientalium actionem definiendam, ne quidem quando canon ille nititur in veritate communi. Veritas haec invocandi erit, non canon CIC" (F.J. URRUTIA, *Canoni praeliminares Codicis (CIC). Comparatio cum canonibus praeliminaribus Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium (CC)*, in *Periodica* 81 [1992] 156).

·09 Esposito:·09 Esposito 14-10-2010 10:20 Pagina 455

zioni culturali e disciplinari diverse, ha avuto anche una diversa "mens et voluntas", nel doveroso rispetto delle loro identità. Per ovviare a questo duplice possibile equivoco, occorre seguire precisi e delicati criteri interpretativi ed applicativi dei due corpi legislativi: latino ed orientale"[60].

3) Il Codice della Chiesa latina può considerarsi suppletorio o "sussidiario" del Codice orientale, quando questo manchi di una norma propria in una materia determinata (lacune legislative); ed il Codice dei canoni delle Chiese orientale può fare lo stesso nei confronti del Codice latino?

Su questo punto non abbiamo uniformità di opinione tra i diversi autori, ragione per cui prima di dare una nostra risposta sembra opportuno presentarle, anche se in modo schematico.

a) Per alcuni, le eventuali lacune legislative, per es. nel diritto latino, vanno risolte applicando il can. 19 del *CIC/83*, optando così per una soluzione *interna* di eventuali questioni non chiare, e più precisamente, nel caso manchi un'esplicita disposizione normativa. Questa è la logica conseguenza della scelta adottata di avere legislazioni distinte rispettando le diversità culturali. Essi ritengono che la *sussidiarietà* abbia solo carattere "direttivo" o "orientativo", ma non precettivo. Per cui "*Otra conclusión* que brota de la doctrina expuesta es que jamás puede aducirse este Código come Derecho supletorio de las demás Iglesias ni el Código de las demás Iglesias a ésta, si no se dice expresamente"[61].

---

[60] J. HERRANZ, Intervento tenuto in occasione del Simposio Internazionale "Ius Ecclesiarum - Vehiculum Caritatis" per il X anniversario dell'entrata in vigore del *CCEO*, Città del Vaticano, 19-23 novembre 2001 [atti in corso di pubblicazione].
Tenendo sempre ben presente che: "Las peculiaridades y propiedades distintivas que definen los contornos de ambas comunidades de creyentes no han de ser vistas como el resultado meno malo, o más aceptable, del largo rosario de calamidades que ha jalonado la relación entre Roma y el Oriente. Antes al contrario, aun en el supuesto hipotético de que la vida de la Iglesia hubiese transcurrido sin rupturas, ni distanciamentos, hoy nos encontraríamos ante una riqueza de ritos, normas y modos de actualización eclesial semejante o superior a la actual. La razón de esta diversidad de comportamientos, así como el correspondiente respeto que la misma exige, ha de buscarse, más allá de cualquier razón coyuntural, sea de carácter historico o pastoral, en el ser mismo de la Iglesia que como sacramento de salvación conforma progresivamente su realidad de pueblo de Dios, integrando en su desarrollo las diferentes tradiciones y los diversos modos que suscita la vivencia de la fe en los diferentes lugares o grupos de personas" (A. CALVO ESPIGA, *Ambito de aplicacion del ordenamiento*..., p. 334).

[61] B. GANGOITI, *Libro I*..., p. 11; sulla stessa linea cf P.V. PINTO, *Le norme generali del nuovo Codice*, in *La nuova legislazione canonica. Introduzione al Diritto del Popolo di Dio*, Corso sul nuovo Codice di Diritto canonico, Pontificia Università Urbaniana 14-25 febbraio 1983, Roma 1983, p. 74, nota 49.

·09 Esposito:·09 Esposito 14-10-2010 10:20 Pagina 456

b) Altri, pur affermando la perfetta autonomia dei due Codici, sostengono tuttavia, che per arrivare ad illuminare la questione, bisogna tenere anche presente il can. 17 del *CIC/83,* ed il parallelo can. 1499 del *CCEO,* che afferma: "Le leggi ecclesiastiche sono da intendersi (*intellegendae sunt*) secondo il significato proprio delle parole considerato nel testo e nel contesto; che se rimanessero dubbie e oscure, si deve ricorrere ai *luoghi paralleli*, se ce ne sono, *al fine e alle circostanze della legge*, e *all'intendimento del legislatore*". Ed ancora di più, anche per questi autori, al can. 19 del *CIC/83*, ed il parallelo can. 1501 del *CCEO*, che stabilisce: "Se una determinata materia manca una espressa disposizione di legge sia universale sia particolare o una consuetudine, la causa, se non è penale, è da dirimersi tenute presenti le *leggi date per casi simili*, i *principi generali del diritto applicati con equità canonica*, la *giurisprudenza e la prassi della Curia Romana*, il *modo di sentire comune e costante dei giuristi*". Quindi, in base alle suddette prescrizioni riguardanti la comprensione di una legge ecclesiastica, e la previsione di poter ricorrere ai *testi paralleli* o *a leggi date per cause simili*, questi autori optano per una *complementarità* delle due normative.

I *luoghi paralleli* sono di fatto un criterio sussidiario per arrivare alla comprensione della legge in caso di dubbio, di oscurità o in mancanza di una espressa disposizione di legge. Comunemente per *luoghi paralleli* s'intendono "... quei luoghi o passi che trattano la medesima materia sotto un altro aspetto e in circostanze diverse, ovvero usano le stesse espressioni"[62]. Quanto al Codice latino, il Chiappetta osserva che: "... tali luoghi possono ritrovarsi non solo nel Codice, ma anche in altre leggi vigenti non contenute in esso, com'è ovvio da sé e come risulta implicitamente dal testo del nuovo canone che, riportando *ad litteram* il can. 18 del *CIC/17*, fa un'omissione significativa. Non dice più 'luoghi paralleli del Codice', ma genericamente 'i luoghi paralleli', comprendendo in tal modo sia i luoghi paralleli esistenti nel Codice, sia quelli esistenti in altre leggi"[63]. Perciò nulla vieta che "luoghi paralleli" per il *CIC* possono trovarsi nel *CCEO* e viceversa, tenendo specialmente conto che ambedue i Codici sono stati promulgati dallo stesso Supremo legislatore.

Se non ci sono luoghi paralleli, in caso di *lacuna legis*, si può ricorrere "al fine e alle circostanze della legge". Qui per "fine della legge" non bisogna intendere "... quello comune e ultimo di tutte le leggi ossia dell'intero ordinamento canonico - il bene spirituale dei fedeli e della comunità ecclesiale, la salvezza delle anime, la diffusione e l'incremento del Regno di Dio - ma il fine proprio e specifico che ha determinato quella particolare legge, chiamato dai canonisti *ratio legis*"[64].

---

[62] L. CHIAPPETTA, *Prontuario di Diritto canonico e Concordatario*, Roma 1994, p. 656.

[63] L. CHIAPPETTA, *Prontuario...*, p. 656.

[64] *L. cit.*

·09 Esposito:·09 Esposito 14-10-2010 10:20 Pagina 457

Ora, in ambedue i Codici ci sono delle *lacunae legis*, per cui questo criterio sussidiario può risolvere i casi concreti, non dimenticando anche qui che entrambi i Codici sono stati promulgati dalla stessa fonte di produzione.

Infine, è possibile prendere in considerazione la *mente del legislatore* che va intesa come "... il particolare motivo che, nell'esercizio delle pubbliche funzioni, lo ha indotto ad emanare una determinata legge con quel preciso significato e contenuto, e la sua attesa circa il modo di comprendere e di applicare la legge stessa. Nel ricercare la 'mens legislatoris', giova molto considerare la sua mentalità, i suoi atteggiamenti e i motivi ispiratori di tutta la sua attività di governo, oltre che di quella specificamente legislativa"[65]. Anche qui, per i sostenitori di questa posizione, è chiaro che la mente del legislatore, cioè di Giovanni Paolo II, appare chiara ed è espressa in modo tutto particolare nelle due Costituzioni apostoliche, *Sacrae disciplinae leges* e *Sacri canones*, con le quali ha promulgato rispettivamente il *CIC/83* e il *CCEO*[66].

Anche se la seconda posizione, illustrata seguendo in particolare il Chiappetta, è molto ben articolata, a nostro sommesso avviso, non convince. Il suo punto debole è proprio quello di non valutare sufficientemente il significativo dato di fatto che sono stati espressamente voluti dal Supremo legislatore due distinti Codici, con tutto quello che, come abbiamo visto, ciò comporta. È nostro parere, perciò, nel caso di *lacunae legis,* risolverle rimanendo all'interno del Codice latino, e comunque della cultura giuridica di cui è esso è positiva espressione.

4) Quale legge sarà applicata nelle relazioni interrituali: la legge del luogo, secondo il principio *locus regit actum*, oppure il diritto personale che obbliga i fedeli anche fuori del territorio della propria Chiesa *sui iuris*, alla quale sono ascritti?

Il problema è da vedere nel contesto più generale che riguarda la *lex applicanda* per gli orientali, in modo speciale in quei territori latini d'occidente, dove non è ancora costituita una gerarchia propria orientale, e dove i fedeli cattolici orientali sono soggetti all'Ordinario del luogo di rito latino. A riguardo, bisogna tenere *anche* presente il can. 916, § 5, del *CCEO*, che dispone: "Nei luoghi dove non è eretto nemmeno un esarcato per i fedeli cristiani di qualunque Chiesa *sui iuris*, si deve ritenere come Gerarca proprio degli stessi fedeli cristiani il Gerarca di un'altra Chiesa *sui iuris*, *anche della Chiesa latina*, fermo restando il can. 101; se poi sono parecchi, si deve ritenere come proprio Gerarca colui

[65] L. CHIAPPETTA, *Prontuario...*, pp. 656-657

[66] Cf anche D. SALACHAS, *Principi di interpretazione...*, pp. 253-254.

·09 Esposito:·09 Esposito 14-10-2010 10:20 Pagina 458

che ha designato la Sede Apostolica o, se si tratta di qualche Chiesa patriarcale, il Patriarca con l'assenso della Sede Apostolica".

Ciò detto, possiamo rispondere che: 1°) tutti i fedeli cattolici, a prescindere dalla loro ascrizione alla Chiesa rituale, sono tenuti alle leggi ed alle consuetudini legittime della Chiesa universale; 2°) tutti i fedeli cattolici latini sono soggetti alle leggi ed alle consuetudini legittime comuni alla Chiesa latina, ed inoltre al diritto particolare in vigore nel territorio del loro domicilio, quasi domicilio oppure dell'attuale dimora, eccetto diversa disposizione[67]; 3°) tutti i fedeli cattolici orientali sono tenuti ad osservare le leggi e le consuetudini comuni a tutte le Chiese orientali, nonché al diritto particolare della propria Chiesa *sui iuris*, eccetto non venga disposto altrimenti[68].

5) Qual è oggi la corretta terminologia da usare per indicare i vari tipi di diritto e di leggi dell'ordinamento canonico della Chiesa universale?

Usualmente, gli attuali manuali di Diritto canonico latino, quando trattano delle diverse tipologie delle leggi ecclesiastiche, prima di tutto elencano quelle in ragione dei destinatari, che distinguono in *universali* e *particolari*. Intendendo con le prime le leggi emanate per tutta la Chiesa latina da parte della Suprema autorità, specificando subito che ciò deve essere inteso non nel senso che queste leggi vincolano tutti i fedeli, ma solo che hanno valore per tutta la Chiesa latina. Invece sono *particolari* quelle leggi promulgate per un determinato territorio della Chiesa latina, come pe es. una diocesi, ovvero soltanto per una determinata categoria di persone. Queste possono distinguersi ancora in *personali*, *speciali* o *proprie*[69]. Uguale mancanza di precisione terminologica, pur-

---

[67] Cf cann. 12-13, *CIC/83*. Non dimenticando anche che: "Il *CCEO*, al can. 1, mentre limita l'efficacia dei suoi canoni alle chiese orientali, stabilisce pure che esso si riferisce alle relazioni con le chiesa latina quando è così stabilito espressamente nel Codice. Infatti la chiesa latina viene espressamente ed esplicitamente menzionata («etiam Ecclesiam latinae») in nove canoni, vale a dire cann. 37; 41; 207; 322; 432; 696; 830; 916; 1465" (G. NEDUNGAT, *Presentazione del CCEO*, in *Enchiridion Vaticanum* 12/p. 897). Nelle pagine successive vengono illustrati singolarmente i nove canoni.

[68] Cf *CCEO,* can. 1493. Quanto qui detto non è da confondersi con la spinosa questione dell'estensione della giurisdizione patriarcale a tutto il mondo, ovvero fuori dai confini legittimamente stabiliti della stessa Chiesa particolare. Sulla problematica cf *Il discorso del Cardinale Angelo Sodano Segretario di Stato* [al Simposio Internazionale in occasione del X anniversario dell'entrata in vigore del *CCEO*], in *L'Osservatore Romano*, sabato 24 novembre 2001, p. 6, n. 5. Sul tema si potranno inoltre trovare interessanti riflessioni negli Atti, quando saranno pubblicati, dell'XI Congresso Internazionale di Diritto Canonico e del XV Congresso della Società per il Diritto delle Chiese Orientali su *Territorialità e personalità nel diritto canonico e ecclesiastico. Il diritto canonico di fronte al terzo millennio*, tenutosi a Budapest il 2-7 settembre 2001.

[69] Cf per es. V. DE PAOLIS - A. MONTAN, *Il Libro primo...*, p. 246; G. GHIRLANDA, *Il Diritto nella Chiesa...*, p. 439; S. BERLINGÒ, *Diritto canonico*, Torino 1995, pp. 135-136; A. MONTAN, *Il Diritto*

·09 Esposito:·09 Esposito 14-10-2010 10:20 Pagina 459

troppo riscontrabile nello stesso testo codiciale riguardo il concetto di Diritto[70], tocca le stesse diverse tipologie del Diritto[71].

Ciò dimostra come a fatica i canonisti latini riescono a respirare allo stesso tempo con tutti e *due i polmoni*[72], per usare l'espressione di Giovanni Paolo II, dimenticando che l'attuale ordinamento giuridico della Chiesa cattolica è composto da due sistemi giuridici superiori, non reciprocamente complementari, ciascuno tendenzialmente completo, che trovano nella Suprema autorità della Chiesa la fonte comune e l'intima ragione d'unità[73]. Per tutte queste ragio-

nella vita e nella missione della Chiesa. 1, Introduzione. Norme generali. Il Popolo di Dio (Libri I e II del Codice), Bologna 2001, p. 142.
Più preciso è invece il prof. Martin de Agar che puntualizza: "Tuttavia questi concetti o tipi di legge (comuni, generali o universali da un lato, e particolari, peculiari o speciali dall'altro), sono relativi al punto di osservazione. Quel che è comune in un certo ambito può invece essere particolare se si prende come riferimento un ambito maggiore. Infatti, abbiamo visto che il *Codice di Diritto Canonico* è legge universale o comune della Chiesa *latina*, ma se si prende in considerazione la Chiesa *universale* esso non è che il codice *particolare*, di una parte di questa. Parimenti un Vescovo può dare leggi che siano generali (comuni in tutta la diocesi) oppure particolari (per una parte di essa); e in fine le norme del CIC che riguardano gli istituti di vita consacrata sono diritto comune per tutti loro, ma poi ciascun istituto ha le sue regole di diritto particolare o proprio; e a sua volta un Provincia o un Casa dell'Istituto può avere un suo diritto particolare in rapporto a quello dell'Istituto" (J. T. MARTIN DE AGAR, *Elementi di Diritto canonico*, Roma 1996, p. 21-22, nota 8).

70 "Circa il problema della codificazione in quanto tale [...], nella *Sacrae disciplinae leges* si assiste a una notevole enfasi sul Codice. Tale sottolineatura si spiega con la sostanziale identificazione tra Codice e diritto canonico. Al primo, dal momento che il *'primum documentum legiferum Ecclesiae'*, si applicano tutte le motivazioni solitamente evidenziate per giustificare il senso del diritto nella Chiesa" (C.R.M. REDAELLI, *L'adozione del principio...*, p. 338). Sulla questione cf anche A. LONGHITANO, *Chiesa, diritto e legge nella costituzione apostolica "Sacre disciplinae leges"*, in M. CONDORELLI - G. LO CASTRO - A. LONGHITANO (a cura), *A vent'anni dal Concilio. Prospettive teologiche e giuridiche*, Atti del Convegno di Studi: "Il Concilio Vaticano II vent'anni dopo", Catania 21 aprile; 5-6 maggio 1983, Palermo 1984, pp. 109-140.

71 Infatti, sono usati: *ius universale; ius commune; ius particolare; ius peculiare; ius proprium; ius speciale* (cf X. OCHOA, *Index verborum ac locutionum Codicis Iuris Canonici*, Città del Vaticano 1984).

72 "Fin dall'inizio della codificazione canonica delle chiese orientali, la stessa costante volontà dei romani pontefici di promulgare due codici, uno per la chiesa latina e l'altro per le chiese orientali cattoliche, dimostra molto chiaramente che essi volevano conservare ciò che è avvenuto per provvidenza divina nella chiesa, cioè che essa, riunita da un unico Spirito, deve respirare come con i due polmoni dell'Oriente e dell'Occidente e ardere nella carità di Cristo come con un solo cuore composto da due ventricoli" (Cost. Ap. *Sacri canones*, in *Enchiridion Vaticanum* 12/516).
"Pertanto, la Chiesa cattolica, con questo Codice insieme al Codice latino nella loro parità e complementarità, può respirare a pieno ritmo di vita - secondo una espressione del Papa Giovanni Paolo II mutuata dal poeta russo Vjacieslav Ivanov - con i suoi 'due polmoni' d'Oriente e d'Occidente" (E. EID, *La Costituzione Apostolica "Sacri Canones"*, intervento tenuto in occasione del Simposio Internazionale "Ius Ecclesiarum - Vehiculum Caritatis" per il X anniversario dell'entrata in vigore del *CCEO*, Città del Vaticano 19-23 novembre 2001 [atti in corso di pubblicazione]).

73 Cf D. CENALMOR PALANCA, *La Ley Fundamental de la Iglesia. Historia y análisis de un proyecto*

·09 Esposito:·09 Esposito 14-10-2010 10:20 Pagina 460

ni oggi non è più possibile continuare ad usare in ambito scientifico una terminologia che non tiene conto dei passi fatti e soprattutto della realtà. Al presente, parlando tecnicamente della tipologia delle leggi ecclesiastiche in ragione dei loro destinatari, si dovrà necessariamente e come prima cosa, stabilire chiaramente a che cosa s'intende fare riferimento, se: 1°) ad uno dei due sistemi giuridici componenti l'ordinamento canonico; o 2°) all'ordinamento canonico della Chiesa cattolica in quanto tale.

Perciò, parlando del Diritto canonico latino e rimanendo alla terminologia usata nel suo Codice, si distingueranno:

a) *lex universalis* (promulgata per tutta la Chiesa latina o per tutto un gruppo di persone ad essa appartenenti; usata 14 volte);
b) *lex particolaris* (promulgata per un determinato territorio della Chiesa latina; usata 24 volte);
c) *lex peculiaris* (promulgate dalla Suprema autorità per disciplinare l'agire di singoli gruppi, come il Collegio dei Cardinali e la Curia romana, o alcune procedure, come quelle delle indulgenze e delle cause dei santi; usata 4 volte);
d) *lex personalis* (s'intende la legge universale; usata 1 volta);
e) *lex specialis* (sinonimo di legge peculiare, il termine è impiegato quando si parla del governo della Chiesa durante la Sede vacante o impedita, e delle leggi che reggono i cappellani militari; usata 2 volte).

Quando, invece, si intenderà illustrare la tipologia delle leggi secondo i destinatari applicabile all'ordinamento canonico nel suo insieme, si dovrà distinguere:

a) *ius universale*: inteso come l'insieme della normativa che ha vigore per tutta la Chiesa cattolica, latina ed orientale[74];

[74] Ricordando che: "Le leggi emanate dalla suprema autorità della Chiesa, nelle quali non è indicato il soggetto passivo, riguardano i fedeli cristiani delle Chiese orientali solamente in quanto si tratta di cose della fede e dei costumi, o di dichiarazione della legge divina o si dispone esplicitamente in queste leggi sugli stessi fedeli cristiani, o se si tratta di cose favorevoli che non contengono nulla che sia contrario ai riti orientali"
"*Leges a suprema Ecclesiae auctoritate latae, in quibus subiectum passivum expresse non indicatur, christifideles Ecclsiarum orientalium respiciunt tantummodo, quatenus de rebus fidei vel morum aut de declaratione legis divinae agitur vel explicite de eisdem christifidelibus in his legibus disponitur aut de favorabilibus agitur, quae nihil ritibus orientalibus contrarium continent*". (*CCEO*, can. 1492).
Nel Codice orientale mai vengono usati i termini: *legge universale* e *diritto universale*, come si evince dalla lettura di I. ZUZEK, *Index Analyticus Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium*, Roma 1992.

·09 Esposito:·09 Esposito 14-10-2010 10:20 Pagina 461

b) *ius commune*: inteso come lo specifico ordinamento giuridico della Chiesa cattolica latina ovvero di tutte le Chiese cattoliche orientali[75];
c) *ius particulare*: inteso come il diritto proprio di ciascuna delle ventuno Chiese cattoliche orientali *sui iuris*, promulgato dagli organi legislativi propri di ciascuna di esse o dalla Suprema autorità della Chiesa[76].

Abstract

The author of this article, which concerns can 1 of the present Code of Canon Law, begins with a systematic commentary of the first six canons of the aforementioned Code, commonly known as "preliminaries".

Taking as a starting-point the study of the history of the Church he gives the reasons that have led to the formation of the existing group of Eastern Catholic Churches which, together with the Latin Church, form the Catholic Church governed by the Roman Pontiff.

Having acquired the relevant information, this study illustrates the motives that have led to the decision of presently having two distinct Codes: one for the Church of the Latin Rite and the other for the Churches of the Eastern Rite. Above all, the article seeks to clarify the proper framework applied by the Latin Code in addressing problems of an inter - ritual nature that might eventually arise.

[75] Anche se il *CCEO*, can. 1493, § 1 stabilisce che: "Col nome di 'diritto comune' in questo Codice s'intendono, oltre alle leggi e alle legittime consuetudini della Chiesa universale, anche le leggi e le legittime consuetudini comuni a tutte le Chiese orientali". "*Nomine iuris communis in hoc Codice veniunt praeter leges et legitimas consuetudines universae Ecclesiae etiam leges et legitimae consuetudines omnibus Ecclesiis orietalibus communes*".

[76] Cf D. SALACHAS, voce *Diritto orientale*, in C. CORRAL SALVADOR - V. DE PAOLIS - G. GHIRLANDA, *Nuovo Dizionario di Diritto canonico*, Cinisello Balsamo 1993, p. 400.